

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1706)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1982
(V. Stampato n. 2988)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1982*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni
svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti ali-
mentari secondo la direttiva CEE**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le parole " alle amministrazioni che dovranno ", di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, sono sostituite dalle seguenti: " alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all'Amministrazione da questa delegata ".

Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, ed agli articoli 107 e 108 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. La correlativa spesa è iscritta in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC ed etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dalla ANCC, nonché di adeguare alle disposizioni comunitarie la normativa interna in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È fissato al 1° febbraio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 30 giugno 1982 sarà stabilita con legge la disciplina della omologazione dei prodotti industriali ai fini della sicurezza, della qualità e del risparmio energetico.

A decorrere dal 1° febbraio 1982 e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le funzioni sta-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Identico.

Le parole « alle amministrazioni che dovranno », di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, sono sostituite dalle seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all'Amministrazione da questa delegata ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tali concernenti l'omologazione dei prodotti industriali, previamente determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su deliberazione del Consiglio dei ministri, sono assicurate in via provvisoria dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è assegnato un contingente di personale dell'ANCC e dell'ENPI, da determinare con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619. Il personale tecnico e sanitario degli ispettori del lavoro, che abbia presentato domanda di comando allo Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può chiedere di essere assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora alla data del 1° febbraio 1982 non sia stato adottato il citato decreto di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, si applica, dalla data predetta, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, come convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 332.

Il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, è prorogato al 31 gennaio 1982; il termine del 31 dicembre 1981 di cui al quarto comma dello stesso articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982.

ARTICOLO 2.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento delle direttive comunitarie e comunque non oltre il 31 marzo 1982.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, ed agli articoli 107 e 108 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. La correlativa spesa è iscritta in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ALTISSIMO
— DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)